

Per effetto della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, l'IMU è disciplinata secondo i commi da 738 a 783 dell'art. 1 della legge stessa. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) consultabile nella sezione IMU del sito web comunale: Regolamento vigente dal 1/1/2020.

Si precisa che l'IMU è un tributo in **AUTOLIQUIDAZIONE**. Pertanto, l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell'**applicativo di calcolo IMU e stampa modello F24** disponibile nella pagina "IMU" dei TRIBUTI del sito comunale <http://www.comune.ap.it>

### **1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Nel Comune di Ascoli Piceno i terreni agricoli sono esenti dall'IMU.

### **2 - SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA**

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari dei suddetti oggetti d'imposta, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'IMU **non si applica al possesso dell'abitazione principale** e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **3 - ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; Sono altresì considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **4 - FABBRICATI RURALI**

Sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali **ad uso abitativo**, secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni. I **fabbricati rurali ad uso strumentale** usufruiscono di aliquota agevolata.

## 5 - ESENZIONI E RIDUZIONI

### ESENZIONI:

- Le esenzioni sono previste dall'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Dal 2016, nel Comune di Ascoli Piceno – individuato nell'elenco allegato alla circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/6/1993 - i terreni agricoli sono esenti dall'IMU.
- Limitatamente ai singoli soggetti danneggiati dagli **eventi sismici** verificatisi dal 24/8/2016, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2025. A tal fine va presentata apposita dichiarazione all'Ufficio Equità Fiscale utilizzando il modello "Inagibilità o inabitabilità ed inutilizzo – Terremoto" disponibile anche nella "Modulistica" della pagina IMU del sito comunale.  
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, con la revoca di tale ordinanza, non opera più l'esenzione IMU.
- A decorrere dal 1° gennaio 2022, i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Ai fini dell'applicazione di tale esenzione, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale.

### RIDUZIONI:

- Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria, è ridotta al 75 per cento.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - a) per i fabbricati **di interesse storico** o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati **inagibili** o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  - c) per le unità immobiliari a uso abitativo, non locate o date in comodato d'uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti **non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (ci deve essere coincidenza tra lo stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione) così come previsto dall'art. 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  - d) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse **in comodato** dal soggetto passivo ai **parenti** in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.  
In caso di **comodato gratuito a parente** in linea retta primo grado, pur in assenza dei requisiti per usufruire della suddetta riduzione prevista dalla legge statale, **secondo il regolamento comunale è possibile usufruire di aliquota agevolata** secondo quanto indicato nel successivo Punto 7 - Aliquote d'Imposta.

## 6 - BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

- 160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80** per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
- 65** per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
- 55** per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Si vedano le riduzioni di base imponibile previste al punto 5.

Per i **fabbricati del gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2025.

## 7 - ALIQUOTE D'IMPOSTA

Per l'anno 2025 sono confermate le seguenti aliquote IMU anno 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024:

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI (*)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,14%
Terreni agricoli (ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)		Esenti
Aree fabbricabili		1,14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato · Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito · Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) · Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili · Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,75% (*)
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - Codice ATECO: 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	1,06%

(\*) per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio

### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali

### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per usufruire delle **agevolazioni stabilite dal regolamento comunale IMU** occorre presentare, **pena l'esclusione**, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso e dallo stesso distribuito e scaricabile anche dal sito comunale sezione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dal quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative.

### **8 - CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 2025 va effettuato in due rate, scadenti la prima il **16 giugno 2025** e la seconda il **16 dicembre 2025**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2025.

Sul sito comunale [www.comune.ap.it](http://www.comune.ap.it), nella sezione IMU dei TRIBUTI è disponibile il link per il "calcolo IMU online".

### **9 - DETRAZIONI**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

### **10 - DICHIARAZIONE**

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle istruzioni alla dichiarazione (Allegate al D.M. 29 luglio 2022) sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Per la dichiarazione va utilizzare il modello di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2022. I modelli sono posti a disposizione dall'Ufficio Equità Fiscale e sono estraibili anche dal sito Internet del Comune [www.comune.ap.it](http://www.comune.ap.it) e dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata in via telematica mediante l'utilizzo dei canali Entratel e Fisconline.

Gli **enti non commerciali** presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'[articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012](#), nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n. 200.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno successivo, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze.

Sul sito comunale [www.comuneap.gov.it](http://www.comuneap.gov.it), pagina IMU, è disponibile il link per la compilazione online della "dichiarazione IMU" e della "dichiarazione IMU ENC".

## 11 - VERSAMENTI

Il versamento della **prima rata** è dovuto entro il **16 giugno 2025**. Il versamento della **seconda rata** è dovuto entro il **16 dicembre 2025** ed è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote dell'anno 2025. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2025.

I versamenti vanno effettuati tenendo presente che:

- è **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, calcolata ad aliquota standard dello **0,76 per cento**;
- i versamenti dell'IMU possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sul sito internet all'indirizzo: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando il modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul medesimo sito e sul sito del Comune all'indirizzo: [www.comune.it](http://www.comune.it). Nel modello F24, va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo sotto riportati e del codice Comune A462 per i versamenti da effettuare al Comune di Ascoli Piceno. Per i soggetti titolari di partita IVA i versamenti sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche e poste).
- in alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT98I0200813507000102493318 specificando nella causale il Soggetto, l'Imposta e l'Anno. Per i versamenti da effettuare al **Comune di Ascoli Piceno** il codice catastale è **A462**. Si invita a fare attenzione che "codice fiscale" "codice trib" "codice ente" "anno di riferimento" siano correttamente indicati nel modello F24 e correttamente inseriti dall'intermediario abilitato all'operazione di pagamento (istituto di credito, poste ecc.).
- il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
- il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a € 2,00.

### CODICI TRIBUTO da utilizzare per i versamenti

IMU - abitazione principale e relative pertinenze	3912
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
IMU - aree fabbricabili	3916
IMU - altri fabbricati	3918
IMU - immobili gruppo catastale D - quota stato	3925
IMU - immobili gruppo catastale D - quota comune	3930
IMU - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (esenti dal 2022)	3939

**Solo per gli enti non commerciali** il versamento dovrà invece essere compiuto in **tre rate** di cui le **prime due**, di importo pari ciascuna al **50%** dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nelle normali scadenze (16 giugno e 16 dicembre) mentre l'**ultima**, a **conguaglio** dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il **16 giugno dell'anno successivo**.

## 12 - REGOLAZIONE ERRATI VERSAMENTI

Al fine di regolarizzare versamenti superiori al dovuto, oppure effettuati a comune incompetente, oppure effettuati allo Stato anziché al Comune e viceversa, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147. Le modalità applicative delle predette disposizioni sono fissate con decreto interministeriale del 24/2/2016. Il Comune provvede al rimborso della propria quota, mentre lo Stato dovrà provvedere per la quota di propria competenza riconosciuta indebita su istruttoria del Comune.

## 13 - AVVERTENZE

In caso di omessa o infedele dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Nel sito istituzionale del Comune sono consultabili tutte le informazioni necessarie per adempiere all'obbligazione tributaria e per agevolare il contribuente è disponibile il programma di calcolo on-line e stampa del modello F24.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet [www.comune.ap.it](http://www.comune.ap.it) area tematica "TRIBUTI" cliccando su "IMU", ovvero rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio ICI-IMU-sito in Viale della Repubblica n. 24 presso la sede del CIIP Spa, 4° piano - 63100 Ascoli Piceno (AP)

**Telefoni:** 0736298700-701-702-703-719

**e-mail:** [protocollo@comune.ap.it](mailto:protocollo@comune.ap.it)

**PEC:** [comune.ap@pec.it](mailto:comune.ap@pec.it)

**Orario dello sportello al pubblico:**

- LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ: dalle 10,00 alle 12,00
- GIOVEDÌ: dalle 15,00 alle 17,00
- MARTEDÌ chiuso

**AVVISO**

E' possibile comunicare via e-mail con i seguenti operatori del Servizio Tributi:

	Email	Ufficio	Cellulare
Collina Simonetta	<a href="mailto:s.collina@comune.ap.it">s.collina@comune.ap.it</a>	Tel. 0736 298701	
Marzo Elena	<a href="mailto:e.marzo@comune.ap.it">e.marzo@comune.ap.it</a>	Tel. 0736 298719	Cell. 366 346 9196
Orsini remo	<a href="mailto:r.orsini@comune.ap.it">r.orsini@comune.ap.it</a>	Tel. 0736 298703	Cell. 366 346 9245
Ranelli Vincenzo	<a href="mailto:v.ranelli@comune.ap.it">v.ranelli@comune.ap.it</a>	Tel. 0736 298702	Cell. 366 346 9234
Tarli Giulia	<a href="mailto:g.tarli@comune.ap.it">g.tarli@comune.ap.it</a>	Tel. 0736 298700	Cell. 366 346 9284